
A margine del caso di Cesare Battisti: tra esigenze sicurtarie e principi costituzionali

1. La Direzione dell'Archivio penale, e tutti gli iscritti alle Associazioni tra gli studiosi del diritto penale e della procedura penale hanno ricevuto il 26 gennaio 2019 il documento che viene portato alla attenzione dei lettori, presentato come «Appello relativo ad una grave limitazione della libertà di docenza e, più in generale, del diritto alla libera manifestazione del pensiero», a seguito delle reazioni ad alcune dichiarazioni diffuse in rapporto alla vicenda di Cesare Battisti.

L'esperienza del passato insegna che gli appelli lasciano il tempo che trovano. E l'esperienza di quanto accaduto in tempi significativamente recentissimi con la lettera-manifesto del presidente dell'Unione delle Camere Penali al Capo dello Stato sta a rammentarcelo.

Ferma la libertà di pensiero e quella di scegliere caso per caso e volta per volta la forma di esercizio di tale libertà, alcuni di noi pensano che altre dovrebbero essere le sedi per avviare una discussione serrata e verificare lo stato delle nostre coscienze di opinionisti, avvocati, professori universitari. Pesano, purtroppo (e non da poco) la mancanza di prontezza e di determinazione.

Nel loro piccolo, i componenti della Direzione dell'Archivio penale ritengono che sia più opportuno e più costruttivo prendere spunto dalla situazione stigmatizzata nell'Appello per incardinare senza indugio un Confronto di idee da pubblicare *on line* e sul prossimo fascicolo a stampa della Rivista, con l'auspicio che il circoscritto mondo della Accademia penalistica non rimanga inerte, ma anzi approfondisca certe tematiche anche nelle Aule universitarie.

Roma, 28 gennaio 2019

ALFREDO GAITO

2. La vicenda relativa all'avvenuta estradizione di Cesare Battisti, e soprattutto le reazioni di natura populista di importanti rappresentanti dell'attuale Governo, hanno tentato di offrire una concezione della pena detentiva, in particolare di quella carceraria, alla stregua di *vendetta sociale*. L'intento della classe politica, come è dato apprendere dai molteplici comunicati, è per lo più nel senso di inviare un messaggio alla collettività che, con riguardo al Battisti, attiene all'esecuzione "certa" della pena dell'ergastolo anche con funzione di isolamento perpetuo dal contesto sociale in un'ottica retributiva che esula dai contenuti costituzionali.

Se è pur vero che, di fronte ad una condanna definitiva per una pluralità di

omicidi che hanno portato all'irrogazione della pena dell'ergastolo, le affermazioni del Guardasigilli possono apparire scontate, lette nel paragone con i principi costituzionali emerge palese la distonia, almeno nella misura in cui la sussistenza dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione sottintende comunque, sotto vari profili, il problema della compatibilità della perpetuità della pena con la sua funzione rieducativa. Va da sé, naturalmente, che la questione attinente al Battisti rappresenti solo l'occasione per i giuristi, e non solo, di ripensare la dimensione carceraria perpetua chiaramente di carattere ostativo ed al suo contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Queste sono pertanto, in sintesi, le ragioni che, non rassicurando affatto, dovrebbero allertare le associazioni tra gli studiosi di diritto penale, del processo penale e dei costituzionalisti e che per ora militano, a nostro avviso, a favore dell'avviamento di un dibattito destinato a sfociare nel prossimo confronto di idee, affinché anche in questo delicato settore del sistema penale nulla appaia ovvio e scontato.

Roma, 28 gennaio 2019

ADELMO MANNA